



11/02/2019

Alla C.A. della Direzione Professioni Sanitarie
del Ministero della Salute
Dott.ssa Rossana Ugenti
r.ugenti@sanita.it

Alla C.A. del Ministro della Salute
Dott.ssa Giulia Grillo
segreteriaministro@sanita.it

Alla C.A. del Coordinatore della Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni
Dott. Antonio Saitta
antonio.saitta@regione.piemonte.it

Alla C.A. del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni
Dott. Danilo Bono
sanita@regione.piemonte.it
commissione.salute@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Delucidazioni in merito ad assenze dovute a malattia dei Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale

VISTO l'art. 24, commi 5 e 6 del titolo IV del Dlgs 368/99 e successive modifiche, riguardanti le assenze dalle attività del Medico iscritto ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale;

VISTA la nota Ministeriale emanata dalla Direzione generale MIUR in data 05/02/2019, nella quale si esprime l'avviso che *“gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 dell'art.40, in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati ex se in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico”*, per i colleghi Medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione;

VISTE le similitudini tra l'art. 24 e l'art. 40 della legge 368/99, riguardanti rispettivamente la Formazione Specifica in Medicina Generale e la Formazione Specialistica;

CONSIDERATO che in alcune regioni le assenze dovute a malattia, inferiori a 40 giorni consecutivi, vengono fatti rientrare nel computo dei 30 giorni di assenza previsti per motivi personali, anche se accompagnati da certificato medico attestante la malattia, obbligando di fatto i Medici in Formazione ad andare a lavorare anche se malati;



CONSIDERATA la necessità di tutelare la Salute pubblica permettendo ai Medici in Formazione di rimanere a riposo e non recarsi nelle strutture sanitarie, con rischio di contagio per i pazienti e per il personale sanitario, qualora affetti da malattie infettive contagiose, anche se di breve durata;

CONSIDERATO il diritto alla tutela della malattia per i lavoratori previsto dal nostro ordinamento giuridico

SI RICHIEDE:

che venga chiarito, come fatto per i colleghi Medici in Formazione Specialistica, che le assenze di durata inferiore ai 40 giorni, dovute a malattia, debitamente certificati, non siano da computare all'interno dei 30 giorni di assenza previsti per motivi personali, fermo restando il raggiungimento del monte ore e degli obiettivi previsti per i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale.

**Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG)
dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)**